



Rivalutazione per l'anno 2026 della misura e dei requisiti economici dell'assegno di maternità

L'assegno di maternità dei Comuni 2026 è un contributo economico, erogato dall'INPS ma richiesto al Comune, destinato a madri disoccupate o lavoratrici con indennità ridotta. Si tratta di una prestazione economica concessa dai Comuni e rivolta alle madri – o ad altri soggetti aventi diritto – che non beneficiano di trattamenti economici di maternità da parte dell'INPS o del datore di lavoro, oppure che ne percepiscono uno di importo inferiore. L'importo si applica alle seguenti fattispecie: nascite, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento.

Importi : 413,10 Euro per cinque mensilità
Soglia ISEE : 20.668,26 Euro

La domanda può essere presentata dalle donne residenti in Italia:

- cittadine italiane o comunitarie;
- familiari titolari della carta di soggiorno (artt. 10 e 17 del DL n. 30/2007);
- titolari di permesso di soggiorno;
- titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

La normativa, inoltre, specifica che per poter ottenere l'assegno, le madri non devono beneficiare degli altri **trattamenti economici di maternità** concessi alle lavoratrici (articoli 22, 66 e 70 del TU). Nel caso in cui queste ricevano un'altra indennità, ma di importo inferiore, potranno fare richiesta per l'assegno e ottenere la differenza.

L'assegno è un contributo concesso dal Comune ed erogato dall'INPS, che viene corrisposto in un'unica soluzione. L'assegno non contribuisce alla formazione di **reddito**

Può essere richiesto:

- **dalla madre, per ogni figlio nato, entro 6 mesi dalla data del parto;**
- **dalla donna che abbia ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento il minore**, entro 6 mesi dall'ingresso nella sua famiglia anagrafica del minore stesso. In tal caso, l'assegno di maternità può essere concesso se il minore non ha superato al momento dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento i sei anni di età, ovvero, per gli affidamenti e le adozioni internazionali, la maggiore età.

COMUNICATO Gazzetta Ufficiale

La variazione media annua nel 2025 dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato al netto delle esclusioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2026 ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159 (assegno di maternità), e' pari al +1,4 per cento (comunicato ufficiale dell'ISTAT del 16 gennaio 2026). Ne consegue che l'assegno mensile di maternità, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, ex art.74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2026, e' pari a euro 413,10 per cinque mensilità (nel 2025 era 407,40), se spettante nella misura intera. Relativamente al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente la soglia, per il medesimo anno, e' pari a euro 20.668,26 (nel 2025 era 20.382,90).